

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

ai fini della tumulazione/inumazione di parente o affine nei cimiteri del comune di Anzola dell'Emilia

Il sottoscritto

Cognome: _____ Nome: _____

Nato/a a: _____ Provincia _____ Il _____

Residente a: _____ Provincia: _____

Indirizzo: _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

A U T O C E R T I F I C A

Che il/la defunto/a

Cognome: _____ Nome: _____

Nato/a a: _____ Provincia _____ Il _____

Deceduto/a il: _____

Era nei propri confronti

ascendente o discendente in linea diretta in qualunque grado;

il coniuge;

parente in linea collaterale fino al 3° grado;

affine in linea diretta o collaterale fino al 3° grado.

Dichiara inoltre che il/la defunto/a sopra citato ha diritto ad essere ammesso nei cimiteri del Comune di Anzola dell'Emilia ai sensi degli artt. 52 e 56 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai fini del calcolo delle spese per concessioni e servizi cimiteriali, dichiara inoltre che il defunto sopra citato

è nato ad Anzola dell'Emilia o vi è stato residente.

non è nato ad Anzola dell'Emilia e non vi ha mai risieduto.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Anzola dell'Emilia, _____

Firma

Si allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

Art. 52 – Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei Cimiteri comunali vengono ricevuti:

- b) i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che vi avevano in vita la residenza o che vi abbiano avuto la residenza al momento della nascita;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali delle persone sopraelencate.
- g) i cadaveri di persone emigrate dal Comune per il ricovero in case di cura e di riposo dove risulta la residenza al momento del decesso;

2. Nel Cimitero di S. Maria in Strada saranno accolti, inoltre – senza alcuna maggiorazione rispetto alle tariffe vigenti al momento della concessione – i cadaveri ed i resti mortali delle persone residenti in vita nell'area del Comune di S. Giovanni in Persiceto relativamente a Via Castelletto gravitante sul cimitero di S. Maria in Strada o che nella medesima area abbiano avuto la residenza al momento della nascita.

3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, nel Cimitero di S. Giacomo del Martignone, l'area di cui trattasi è quella relativa a Via Bologna dal n. 117 al n. 190, Via Cantalupo, Via Carretti, Via Davia, Via Ghisilieri, Via Mandria, Via Marzocchi fino al n. 50, Via Mascellaro, Via Poggio dal n. 1 al n. 20, Via Samoggia, Via Viazza.

4. Possono altresì essere accolti, con una maggiorazione del 20% sui prezzi di concessione, nei loculi e negli ossari dei cimiteri di Anzola dell'Emilia, S. Maria in Strada e San Giacomo del Martignone, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di parenti - così come previsto dall'art. 56 per la tumulazione nelle tombe di famiglia – di persone già sepolte (tumulate o inumate) nei predetti cimiteri o di persone residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia al momento della concessione. In caso di inumazione, la maggiorazione del 20% si applica alle operazioni cimiteriali.

5. Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente e la convivenza deve essere documentata da certificazione anagrafica.

6. In casi particolari e di assoluta eccezionalità è possibile derogare al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, previo formale atto dispositivo del Sindaco.

Art. 56 - Concessione di aree private

1-3 OMISSIS

4. Le aree possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Fra i parenti del titolare della tomba di famiglia aventi diritto di sepoltura nella tomba stessa di cui alla lettera b) del presente articolo, sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
- 2) il coniuge;
- 3) i parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
- 4) gli affini in linea diretta o collaterale fino al 3° grado.

5. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma uguale al canone minimo di concessione stabilito per le celle individuali.

6-8 OMISSIS